



Istituto Comprensivo "G. MINZELE - G. PARINI"

Via Petruzzi, 18 70017 Putignano (Ba)

Tel.080/4911131-49111403/ Fax: 0804911131

Cod. Mecc: BAIC85800B CF. 82021510720

e-mail: baic85800b@istruzione.it – pec: baic85800b@pec.istruzione.it

cod. U.S. 698

Circolare n. 188

Putignano, 9 marzo 2023

Al personale Docente

Al personale A.T.A.

Agli Atti

al D.S.G.A.

Al sito web della Scuola

www.minzeleparini.edu.it

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale per l'A.S. 2023/24 – Personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato. Indicazioni operative. Scadenza 15 marzo 2023

In relazione all'oggetto, si fa presente che, entro e non oltre il **15 marzo** (il termine di scadenza **non è soggetto a proroga**) p.v., per il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato, scade il termine di presentazione delle domande di **trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa** (O.M. n. 55 del 13/02/1998).

Il personale Docente ed ATA avrà cura di segnalare, nell'allegata scheda se trattasi di una nuova richiesta di lavoro a tempo parziale e/o modifica, oppure rientro a full time per consentire il tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed Ata nel sistema informativo del M.I.U.R.

Si ricorda, infine, che il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata obbligatoria di due anni scolastici, ma che si intende prorogato automaticamente.

Le istanze di part-time potranno essere accolte **nel limite massimo del 25%**, della dotazione organica provinciale del personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio. Le richieste dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Scolastico Territoriale, solo se corredate dal parere favorevole del Dirigente Scolastico (art. 73 DL 112/08 convertito in Legge 133 del 06 agosto 2008). Le istanze trasmesse prive del parere del Dirigente scolastico non saranno valutate.

Si richiama quanto previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011, per la migliore tutela dell'interessato e dell'amministrazione: in riscontro all'istanza del lavoratore, l'Amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La disposizione prevede che la trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda (v. par. 2 della circolare). Secondo la Circolare n. 9 in presenza del posto nel contingente (**25% dei titolari della classe di concorso**) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fermo restando la valutazione dell'Amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti. La valutazione discrezionale dell'Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro, quando dall'accoglimento della stessa potrebbe derivare un pregiudizio alla funzionalità complessiva della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Raffaele Mazzelli